

ALLEGATO

**Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo  
(C. 2454 Governo, approvato dal Senato, ed abbinate).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,  
esaminato il disegno di legge n. 2454, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;  
ritenuto che il provvedimento possa finalmente assicurare una immigrazione regolare e ben commisurata alle esigenze ed alla capacità di accoglienza del nostro paese, considerata l'opportunità di un maggior coinvolgimento delle Regioni nella individuazione delle necessità di lavoratori stranieri per le singole realtà territoriali;  
esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

- 1) all'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera e), poiché un termine più ampio degli attuali 30 giorni potrebbe rivelarsi eccessivo e, nella pratica, potrebbe dar origine a complicazioni procedurali;
- 2) all'articolo 17, comma 1, capoverso 4, nell'ambito della procedura di verifica dell'assenza di domanda (per quell'impiego) da parte di soggetti italiani o comunitari, sia considerata anche l'ipotesi di disponibilità da parte di cittadini extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia;

*e con le seguenti osservazioni:*

- a) in merito alla programmazione dei flussi di lavoratori extracomunitari, sarebbe opportuno prevedere espressamente che il Governo e le Regioni possano sottoscrivere accordi di programma finalizzati alla verifica, alla definizione e alla gestione del fabbisogno annuo dei potenziali nuovi ingressi di lavoratori stranieri nelle Regioni stesse, coinvolgendo le associazioni di categoria locali che siano già state attivate dalle Regioni sulle questioni migratorie;
- b) all'articolo 4, si valuti l'opportunità della disposizione che fa venir meno l'obbligo di comunicare allo straniero cui è stato rifiutato il visto le modalità di impugnazione del provvedimento, come previsto dalla normativa vigente;
- c) all'articolo 5, comma 1, capoverso 3-ter, andrebbe chiarito se i permessi pluriennali costituiscono, per gli anni oggetto dei medesimi, una quota minima di ingresso per lavoro stagionale, che poi non potrebbe essere ridotta dai successivi decreti di programmazione dei flussi;
- d) all'articolo 17, comma 1, andrebbe chiarito se il riferimento sia solo al contratto nazionale o anche a quelli territoriali o aziendali;
- e) all'articolo 18 sarebbe opportuno specificare l'oggetto dei programmi, non limitandosi semplicemente a stabilire che all'interno di essi possano essere previste attività di istruzione e formazione professionale.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CORDONI ED ALTRI**

La XI Commissione,  
esaminato il testo della proposta di legge A.C. 2454 recante «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo»;  
premesso che l'insieme della proposta di legge si prefigge lo scopo di correggere in numerosi aspetti il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione, alla luce di una applicazione delle norme alla realtà del fenomeno immigrazione e che si evidenzia come l'insieme delle modifiche peggiori di fatto i meccanismi esistenti e non renda più efficace la normativa, in relazione ad aspetti quali il controllo del territorio e la lotta contro la criminalità legata all'immigrazione clandestina; rilevato che proprio su questi aspetti le norme contenute nel disegno di legge in esame si dimostrano particolarmente inefficaci e solo formalmente applicabili; premesso che all'articolo 5 la normativa in oggetto rende molto più complicati i meccanismi di rilascio del permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari, come osservato dalle organizzazioni imprenditoriali, artigianali e degli agricoltori, come se il problema dell'immigrazione nel nostro Paese fosse costituito da coloro che vi immigrano per bisogni legati alle esigenze del mercato del lavoro italiano; considerato che, come previsto dall'articolo 6, si introduce il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, prevedendo che l'imprenditore che assume alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari debba farsi carico di sistemazione alloggiativa e rimborso delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza, in una accezione dichiaratamente punitiva verso chi, avvalendosi di manodopera straniera contribuisce all'incremento della ricchezza nazionale; rilevato che per l'applicazione della norma prevista all'articolo 6 si rinvia ad un regolamento di attuazione, in attesa del quale si crea un vuoto legislativo per l'applicazione delle nuove disposizioni; considerato che con l'articolo 8 e con l'articolo 29 si crea una situazione di rilevante disparità tra datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori extracomunitari irregolari, prevedendo un condivisibile inasprimento delle

sanzioni generalizzato, ma la sola possibilità di regolarizzare la condizione di coloro che abbiano avuto per il periodo precedente al 1° gennaio 2002, personale extracomunitario adibito ad attività di assistenza e a lavori domestici e non per coloro che lavoravano in altri settori, per i quali non sono previsti meccanismi di emersione;

rilevato che gli articoli 17, 18, 19 e 20 rendono più complessa l'assunzione di dipendenti extracomunitari, siano essi a tempo indeterminato, a tempo determinato o stagionali, invece di rendere più agevoli le procedure di regolarizzazione, pur all'interno di una politica di programmazione dei flussi, come se il problema non fosse quello di favorire l'accesso nel nostro Paese di forza lavoro regolare, ma quello di contrastare in modo generalizzato il cittadino straniero non comunitario, al di là delle forme, modalità, motivazioni che lo inducono a raggiungere il nostro Paese; considerato che con l'articolo 9 si eleva, ingiustificatamente, da cinque a sei anni il periodo di regolare soggiorno necessario allo straniero per ottenere la carta di soggiorno;

rilevato che con l'articolo 18 si sostituisce integralmente l'articolo 23 del decreto legislativo n. 286 del 1998 «Testo unico sull'immigrazione», sopprimendo e non riformando l'istituto del cosiddetto *sponsor*, ovvero del prestatore di garanzia, a favore di uno straniero che intenda entrare in Italia per la ricerca di lavoro, di fatto eliminando la possibilità per il datore di lavoro di conoscere preventivamente il lavoratore che intende assumere;

considerato che con l'articolo 25, comma 2, si modifica la normativa vigente, sopprimendo la facoltà per i lavoratori non comunitari di chiedere la liquidazione per i contributi INPS nel caso in cui non siano previsti accordi con il Paese di provenienza per ricongiungimenti pensionistici, cosicché il lavoratore extracomunitario che sia rientrato nel proprio Paese avrà versato contributi senza poter percepire in futuro alcun trattamento previdenziale;

rilevato infine che il testo nel suo complesso rappresenta un pessimo esempio di gestione di un fenomeno complesso, ma sostanzialmente utile e positivo, quale quello dell'immigrazione in un Paese con una insoddisfatta domanda di manodopera in settori strategici per l'economia e lo sviluppo nazionale,

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

Cordoni, Nigra, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo, Delbono, Sgobio.